



Banca di Cividale S.p.A. – Società *Benefit*

Sede Sociale e Direzione Generale in Cividale del Friuli, via senator Guglielmo Pelizzo n. 8/1
Iscrizione all’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia al n. 5758.8.0
Numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Udine, codice fiscale e partita IVA 00249360306
Capitale Sociale di Euro 79.362.930,00 interamente versato
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Assemblea dei titolari
dei «Warrant *Banca di Cividale S.p.A. 2021-2024*»
29 aprile 2022 - unica convocazione

**Relazione illustrativa all’Assemblea del Consiglio di Amministrazione sulla
materia di cui all’unico punto all’Ordine del Giorno: “*Possibili modifiche al
regolamento dei «Warrant Banca di Cividale S.p.A. 2021-2024»*”**

9 aprile 2022

Egregi titolari dei *Warrant*,

la presente relazione (la “**Relazione**”) è stata predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Banca di Cividale S.p.A. – Società *Benefit* (“**CiviBank**” o la “**Banca**”) al fine di presentare le possibili modifiche al regolamento dei «*Warrant Banca di Cividale S.p.A. 2021-2024*» emessi dalla Banca (rispettivamente, il “**Regolamento**” e i “**Warrant**”) che l’Assemblea dei titolari dei *Warrant* (l’“**Assemblea**”) è chiamata – avendone l’esclusiva competenza – ad esaminare e valutare, anche ai fini di una possibile modifica del Regolamento ai sensi dell’art. 8.2 del Regolamento medesimo.

Tali possibili modifiche al Regolamento si inseriscono nel più generale contesto delle offerte pubbliche di acquisto, volontarie e totalitarie, annunciate dalla Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. – *Südtiroler Sparkasse AG* (“**Sparkasse**”) in data 9 dicembre 2021 mediante comunicato *ex art.* 102 del Testo Unico della Finanza (il “**Comunicato 102**”) ⁽¹⁾ ed aventi ad oggetto, separatamente, le azioni ordinarie della Banca e i *Warrant* (rispettivamente, l’“**Offerta sulle Azioni**” e l’“**Offerta sui Warrant**” e, nel complesso, l’“**Offerta**”).

La presente Relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca nella seduta del 30 marzo 2022 ed è messa a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Banca, all’indirizzo www.civibank.it, sezione “*CiviBank*” > “*Investor Relations*” > “*Assemblea Warrant 2022*” e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage.

*

Come indicato nel Comunicato 102, l’Offerta sui *Warrant* – e solo questa – è condizionata in modo irrinunciabile, oltre che alle “*Condizioni di Efficacia*” (come definite nel Comunicato 102, comuni anche all’Offerta sulle Azioni), alla circostanza che “*l’assemblea dei titolari dei Warrant deliberi, in conformità alle applicabili disposizioni di legge e del regolamento dei Warrant adottato con delibera del consiglio di amministrazione dell’Emittente in data 16 luglio 2021 (il “Regolamento Warrant”), di modificare il Regolamento Warrant prevedendo la libera trasferibilità dei Warrant a favore dell’Offerente, per consentire ai titolari dei Warrant di aderire all’Offerta sui Warrant entro il termine del Periodo di Adesione, rimuovendo, pertanto, i vincoli di intrasferibilità dei Warrant di cui all’art. 2.4 del Regolamento Warrant e relative disposizioni conseguenti?*” (punto (ii)(b), p. 11 del Comunicato 102).

Inoltre, secondo la formulazione della “*Condizione Atti Rilevanti*” contenuta nel Comunicato 102 (ossia la condizione per cui l’impegno a promuovere l’Offerta diverrebbe privo di efficacia ove gli organi sociali della Banca ponessero in essere una serie di atti o fatti volti, in generale, a contrastare l’Offerta o a renderla meno conveniente per Sparkasse), è espressamente eccettuato dall’elenco di tali atti o fatti il caso di “*modifiche ... del Regolamento Warrant ... previst[e] dalla Condizione di Efficacia dell’Offerta sui Warrant di cui al ... punto (ii)(b)*” (punto 1.5(i)(d), p. 9 del Comunicato 102).

All’art. 2 del Regolamento si prevede che i *Warrant* sono “*nominativi e non Trasferibili ai Soggetti Terzi?*” (come ivi definiti i concetti di “trasferimento” e “soggetti terzi”), con l’unica eccezione dei trasferimenti *mortis causa* (art. 2.4 del Regolamento), e che in caso di trasferimento in violazione di tale vincolo di intrasferibilità i *Warrant* “*si intenderanno immediatamente e automaticamente estinti, divenendo pertanto privi di validità ad ogni effetto*” (art. 2.5 del Regolamento).

Alla luce di tale vincolo alla libera trasferibilità, pertanto, i *Warrant* non sono conferibili in adesione all’Offerta sui *Warrant* e per questa ragione Sparkasse ha condizionato l’efficacia di tale Offerta alla

⁽¹⁾ Il Comunicato 102 e la restante documentazione relativa all’Offerta pubblicata alla data della presente Relazione sono disponibili, fra l’altro, sul sito *internet* di Sparkasse, all’indirizzo www.sparkasse.it, sezione “*Investor Relations*” > “*OPA su azioni CiviBank*”.

circostanza che il Regolamento venga modificato al fine di consentire il trasferimento dei *Warrant* nel contesto dell’Offerta sui *Warrant* (e quindi selettivamente a Sparkasse).

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione della Banca – in ottica di piena neutralità nei confronti di una decisione che è propria dei titolari dei *Warrant* e non del Consiglio medesimo e limitandosi a dare impulso al procedimento assembleare, senza prenderne parte in alcun modo – ha deciso di rimettere a questi ultimi l’esame e la valutazione delle modifiche auspiccate da Sparkasse al fine di consentire loro, in futuro, la possibilità di aderire ad offerte pubbliche di acquisto (ove tali modifiche fossero apportate al regolamento), senza però a ciò vincolarli. E ciò, alla luce dell’art. 8.2 del Regolamento, in base al quale le modifiche allo stesso devono essere approvate dai titolari dei *Warrant* secondo quanto descritto più nel dettaglio *infra*.

Quanto al merito di tali modifiche, la seguente tabella indica le sole modifiche che – in ottica di minimizzazione dell’intervento sul Regolamento, anche alla luce della “*Condizione Atti Rilevanti?*” sopra descritta (che vieterebbe modifiche ulteriori a quelle strettamente necessarie al fine di consentire l’adesione all’Offerta sui *Warrant*) – sono volte a consentire la trasferibilità dei *Warrant* nel contesto di offerte pubbliche di acquisto (gli inserimenti sono contrassegnati dal carattere sottolineato e le espunzioni dal carattere barrato):

Testo attuale	Testo modificato
Articolo 1.1.18	
<p>“Trasferimento”, “Trasferire” e relative declinazioni: indica ogni ipotesi in cui, direttamente e/o indirettamente, la proprietà, la nuda proprietà, la titolarità, la detenzione o il possesso, con esclusione della costituzione di diritti di pegno sui <i>Warrant</i> e in ogni caso inclusa l’escussione di tali pegni sui <i>Warrant</i>, sia trasferito, in tutto o in parte, <i>inter vivos</i>, anche temporaneamente, per qualsiasi ragione (ivi incluso per effetto di vendita forzata), a titolo oneroso o gratuito, per successione particolare e a qualunque altro titolo, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni trasferimento a titolo di vendita (anche a favore di altri Azionisti assegnatari dei <i>Warrant</i>), permuta, dazione in pagamento, conferimento, contratto di acquisto a termine, donazione, fusione, scissione, scioglimento, liquidazione, conferimento o cessione o affitto di azienda o di un ramo di essa, vendita in blocco, <i>cessio bonorum</i>, costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento (quale l’usufrutto) o altra operazione o serie di operazioni che abbia l’effetto, direttamente e/o indirettamente, di trasferire o far acquisire, in qualsiasi misura, anche solo transitoriamente, la proprietà, la nuda proprietà, la titolarità, la detenzione o il possesso dei <i>Warrant</i>. È da ritenersi in ogni caso escluso dalla definizione di Trasferimento qualsiasi trasferimento <i>mortis causa</i> dei <i>Warrant</i>.</p>	<p>“Trasferimento”, “Trasferire” e relative declinazioni: indica ogni ipotesi in cui, direttamente e/o indirettamente, la proprietà, la nuda proprietà, la titolarità, la detenzione o il possesso, con esclusione della costituzione di diritti di pegno sui <i>Warrant</i> e in ogni caso inclusa l’escussione di tali pegni sui <i>Warrant</i>, sia trasferito, in tutto o in parte, <i>inter vivos</i>, anche temporaneamente, per qualsiasi ragione (ivi incluso per effetto di vendita forzata), a titolo oneroso o gratuito, per successione particolare e a qualunque altro titolo, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni trasferimento a titolo di vendita (anche a favore di altri Azionisti assegnatari dei <i>Warrant</i>), permuta, dazione in pagamento, conferimento, contratto di acquisto a termine, donazione, fusione, scissione, scioglimento, liquidazione, conferimento o cessione o affitto di azienda o di un ramo di essa, vendita in blocco, <i>cessio bonorum</i>, costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento (quale l’usufrutto) o altra operazione o serie di operazioni che abbia l’effetto, direttamente e/o indirettamente, di trasferire o far acquisire, in qualsiasi misura, anche solo transitoriamente, la proprietà, la nuda proprietà, la titolarità, la detenzione o il possesso dei <i>Warrant</i>. <u>È Sono</u> da ritenersi in ogni caso esclusi dalla definizione di Trasferimento qualsiasi trasferimento dei <i>Warrant</i> <i>mortis causa</i> dei <i>Warrant</i> <u>o eseguito nel contesto di offerte pubbliche di acquisto aventi ad oggetto i <i>Warrant</i>.</u></p>
Articolo 2.4	
<p>I <i>Warrant</i> sono nominativi e non Trasferibili ai Soggetti Terzi, fatta eccezione per i trasferimenti <i>mortis causa</i>.</p>	<p>I <i>Warrant</i> sono nominativi e non Trasferibili ai Soggetti Terzi, fatta eccezione per i trasferimenti <i>mortis causa</i> <u>e i</u></p>

	<u>trasferimenti eseguiti nel contesto di offerte pubbliche di acquisto aventi ad oggetto i Warrant.</u>
Articolo 2.5	
In caso di Trasferimento dei Warrant al di fuori delle ipotesi di trasferimenti <i>mortis causa</i> , questi ultimi si intenderanno immediatamente e automaticamente estinti, divenendo pertanto privi di validità a ogni effetto.	In caso di Trasferimento dei Warrant al di fuori delle ipotesi di trasferimenti <i>mortis causa</i> <u>o eseguiti nel contesto di offerte pubbliche di acquisto aventi ad oggetto i Warrant</u> , questi ultimi si intenderanno immediatamente e automaticamente estinti, divenendo pertanto privi di validità a ogni effetto.

Da ultimo, quanto alla disciplina applicabile all'Assemblea, ai sensi del citato art. 8.2, secondo periodo, del Regolamento, "L'assemblea dei titolari dei Warrant è convocata nel rispetto delle previsioni, in materia di convocazione dell'assemblea straordinaria, di cui alle disposizioni di legge nonché dello statuto sociale della Banca di tempo in tempo vigenti e delibera con le maggioranze previste dalla legge per l'assemblea straordinaria". In ragione di ciò, il Consiglio di Amministrazione della Banca, d'intesa con i propri consulenti, ha ritenuto di applicare – al fine della maggior trasparenza possibile e *mutatis mutandis* – l'intera disciplina che regola l'Assemblea degli Azionisti della Banca in sede straordinaria e, specificatamente, la convocazione, i lavori assembleari, l'attività deliberativa e i *quorum* applicabili, la verbalizzazione e gli adempimenti pubblicitari.

*

Egregi titolari dei Warrant,

in considerazione di quanto in precedenza esposto, il Consiglio di Amministrazione vi invita ad esaminare e valutare le sopra descritte possibili modifiche al Regolamento e, seguire, ad approvarle, ai sensi dell'art. 8.2 del Regolamento, o rigettarle.

A fini meramente esemplificativi, si riporta di seguito la possibile formulazione della deliberazione dell'Assemblea:

“L'Assemblea dei titolari dei «Warrant Banca di Cividale S.p.A. 2021-2024» della Banca di Cividale S.p.A. – Società Benefit, riunita mediante mezzi di telecomunicazione presso lo Studio ZNR Notai in Milano, via Pietro Metastasio n. 5,

v i s t a

la relazione illustrativa all'Assemblea del Consiglio di Amministrazione sulla materia di cui all'unico punto all'Ordine del Giorno,

d e l i b e r a

- (1) *ai sensi dell'art. 8.2 del regolamento dei «Warrant Banca di Cividale S.p.A. 2021-2024» della Banca di Cividale S.p.A. – Società Benefit, di approvare le modifiche a tale regolamento evidenziate nel testo di cui alla su indicata tabella sinottica di confronto, in cui le aggiunte rispetto al testo ad oggi vigente sono contrassegnate dal carattere sottolineato e le espunzioni dal carattere barrato;*
- (2) *di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente ed al Vice Presidente Andrea Stedile, in via tra loro libera e disgiunta, il potere di (i) compiere tutti gli atti necessari per il perfezionamento e l'attuazione della sopra assunta deliberazione, sia in caso di approvazione della proposta sub (1), sia in caso di mancata approvazione, nonché (ii) nel solo caso di approvazione della proposta sub (1), di pubblicare il testo di regolamento dei «Warrant Banca di Cividale S.p.A. 2021-2024» della Banca di Cividale S.p.A. – Società Benefit così come sopra modificato, accluso sub All. A.”.*

Cividale del Friuli, 9 aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione della Banca di Cividale S.p.A. – Società *Benefit*,
la Presidente, Michela Del Piero

«WARRANT BANCA DI CIVIDALE S.P.A. 2021-2024»
REGOLAMENTO

REGOLAMENTO DEI «WARRANT *BANCA DI CIVIDALE S.P.A 2021-2024*»

1. DEFINIZIONI

- 1.1 Nel presente Regolamento i seguenti termini hanno il significato di seguito attribuito. I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.
- 1.1.1 “**Azionisti**”: indica ogni soggetto, persona fisica o giuridica, società, associazione, consorzio, *partnership*, ente privo di personalità giuridica ovvero qualsiasi ente o altro soggetto titolare di Azioni.
- 1.1.2 “**Aumento di Capitale**”: indica l’aumento del capitale sociale a pagamento e in via scindibile, per un importo massimo di Euro 49.976.595,75, comprensivo di sovrapprezzo, da realizzarsi mediante emissione di n. 9.483.225 Azioni di nuova emissione al prezzo di sottoscrizione di Euro 5,27 cadauna (di cui Euro 3,00 da imputarsi a capitale e Euro 2,27 da imputarsi a sovrapprezzo), da offrirsi in opzione agli Azionisti, ai sensi dell’articolo 2441, comma 1, del Codice Civile, deliberato dal consiglio di amministrazione della Banca nel corso della riunione del 16 luglio 2021, a valere sulla delega allo stesso conferita, ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile, dall’assemblea straordinaria della Banca del 13 aprile 2019.
- 1.1.3 “**Aumento di Capitale a Servizio dell’Esercizio dei Warrant**”: indica l’aumento del capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, per massimi Euro 23.194.389,28, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione in una o più *tranche* di massime n. 3.951.344 Azioni al prezzo di sottoscrizione di Euro 5,87 cadauna (di cui Euro 3,00 da imputarsi a capitale e Euro 2,87 da imputarsi a sovrapprezzo), deliberato dal consiglio di amministrazione della Banca nella riunione del 16 luglio 2021 a valere sulla delega allo stesso conferita, ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile, dall’assemblea straordinaria della Banca del 13 aprile 2019 e riservato all’esercizio dei *Warrant*.
- 1.1.4 “**Azioni**”: indica le azioni ordinarie emesse dalla Banca, prive di indicazione espressa del valore nominale.
- 1.1.5 “**Azioni di Compendio**”: indica le massime n. 3.951.344 Azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale a Servizio dell’Esercizio dei *Warrant*. Resta inteso che i titolari di tali Azioni di Compendio parteciperanno alle distribuzioni di dividendi, siano essi ordinari o straordinari, che saranno eventualmente deliberate dalla Banca a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 da parte dell’assemblea della Banca.
- 1.1.6 “**CiviBank**” *ovverosia* “**Società**” *ovverosia* “**Banca**”: indica Banca di Cividale S.p.A. – Società Benefit, con sede legale e direzione generale in Cividale del Friuli (UD), via senator Guglielmo Pelizzo n. 8-1, Codice Fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pordenone-Udine 00249360306, con capitale sociale, sottoscritto e versato, pari a Euro 50.913.255.
- 1.1.7 “**Data di Avvio dell’Offerta**”: indica il 2 agosto 2021, *ovverosia* il 1° (primo) giorno di

calendario in cui gli aventi diritto potranno esercitare i diritti di opzione che saranno agli stessi assegnati nell'ambito dell'Aumento di Capitale.

- 1.1.8 “**Dividendi Straordinari**”: indicano le distribuzioni di dividendi, in denaro o in natura, che la Banca qualifica addizionali rispetto ai dividendi derivanti dalla distribuzione dei risultati di esercizio.
- 1.1.9 “**Giorno Lavorativo**”: indica qualsiasi giorno, diverso dal sabato e dalla domenica, nel quale le banche sono aperte al pubblico per l'ordinaria attività nelle città di Cividale del Friuli (UD) e di Milano.
- 1.1.10 “**Intermediario Autorizzato**”: indica un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli.
- 1.1.11 “**Monte Titoli**”: indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Affari n. 6.
- 1.1.12 “**Offerta**” *ovverosia* “**Offerta in Opzione**”: indica l'offerta in opzione agli Azionisti, ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del Codice Civile, delle massime n. 9.483.225 Azioni di nuova emissione rinvenienti dall'Aumento di Capitale.
- 1.1.13 “**Periodo di Esercizio**”: indica il periodo pari a 30 (trenta) giorni di calendario, decorrente dal 5° (quinto) Giorno Lavorativo successivo alla data di approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 da parte dell'assemblea della Banca.
- 1.1.14 “**Prezzo di Esercizio**”: indica il prezzo a cui ciascun titolare dei *Warrant* potrà sottoscrivere le Azioni di Compendio durante il Periodo di Esercizio, pari a Euro 5,87 per ciascuna Azione di Compendio.
- 1.1.15 “**Rapporto di Esercizio**”: indica il rapporto di esercizio in base al quale viene determinato il numero di Azioni di Compendio assegnate a fronte dell'esercizio di ciascun *Warrant*, pari a n. 1 Azione di Compendio ogni n. 4 *Warrant* posseduti ed esercitati.
- 1.1.16 “**Soggetto Terzo**”: indica, con riferimento a ciascun Azionista titolare dei *Warrant*, qualsiasi altra persona, fisica o giuridica, società, associazione, consorzio, *partnership*, ente privo di personalità giuridica ovvero qualsiasi ente o altro soggetto (ivi inclusi gli altri Azionisti assegnatari dei *Warrant*), diversa dal singolo Azionista titolare dei *Warrant*.
- 1.1.17 “**Termine di Decadenza**”: indica il l'ultimo giorno di calendario del Periodo di Esercizio.
- 1.1.18 “**Trasferimento**”, “**Trasferire**” e relative declinazioni: indica ogni ipotesi in cui, direttamente e/o indirettamente, la proprietà, la nuda proprietà, la titolarità, la detenzione o il possesso, con esclusione della costituzione di diritti di pegno sui *Warrant* e in ogni caso inclusa l'escussione di tali pegni sui *Warrant*, sia trasferito, in tutto o in parte, *inter vivos*, anche temporaneamente, per qualsiasi ragione (ivi incluso per effetto di vendita forzata), a titolo oneroso o gratuito, per successione particolare e a qualunque altro titolo, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni trasferimento a titolo di vendita (anche a favore di altri Azionisti assegnatari dei *Warrant*), permuta, dazione in pagamento,

conferimento, contratto di acquisto a termine, donazione, fusione, scissione, scioglimento, liquidazione, conferimento o cessione o affitto di azienda o di un ramo di essa, vendita in blocco, *cessio bonorum*, costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento (quale l'usufrutto) o altra operazione o serie di operazioni che abbia l'effetto, direttamente e/o indirettamente, di trasferire o far acquisire, in qualsiasi misura, anche solo transitoriamente, la proprietà, la nuda proprietà, la titolarità, la detenzione o il possesso dei *Warrant*. Sono da ritenersi in ogni caso esclusi dalla definizione di Trasferimento qualsiasi trasferimento dei *Warrant mortis causa* o eseguito nel contesto di offerte pubbliche di acquisto aventi ad oggetto i *Warrant*.

- 1.1.19 “**Trasformazione**”: indica l’operazione di trasformazione della Banca da società cooperativa per azioni in società per azioni, approvata dall’assemblea straordinaria della Banca del 12 aprile 2021 e perfezionatasi in data 11 maggio 2021.
- 1.1.20 “**TUF**”: indica il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.
- 1.1.21 “**Warrant**”: indica i *warrant* denominati “Warrant Banca di Cividale S.p.A. 2021-2024”, codice ISIN IT0005453755, oggetto del presente Regolamento, validi per sottoscrivere le Azioni di Compendio in ragione del Rapporto di Esercizio.

2. CARATTERISTICHE DEI WARRANT

- 2.1 I *Warrant* sono esercitabili a pagamento, conformemente a quanto deliberato dall’assemblea della Società, in sede straordinaria, del 13 aprile 2019 e dal consiglio di amministrazione della Banca nella seduta del 16 luglio 2021 nonché ai sensi del presente Regolamento.
- 2.2 I *Warrant* sono assegnati gratuitamente, nel rapporto di n. 1 *Warrant* ogni n. 1 Azione, a favore di tutti gli Azionisti che siano titolari di Azioni al termine del Giorno Lavorativo antecedente la Data di Avvio dell’Offerta.
- 2.3 I *Warrant* sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-*bis* e seguenti del TUF, e sono ammessi nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli.
- 2.4 I *Warrant* sono nominativi e non Trasferibili ai Soggetti Terzi, fatta eccezione per i trasferimenti *mortis causa* e i trasferimenti eseguiti nel contesto di offerte pubbliche di acquisto aventi ad oggetto i *Warrant*.
- 2.5 In caso di Trasferimento dei *Warrant* al di fuori delle ipotesi di trasferimenti *mortis causa* o eseguiti nel contesto di offerte pubbliche di acquisto aventi ad oggetto i *Warrant*, questi ultimi si intenderanno immediatamente e automaticamente estinti, divenendo pertanto privi di validità a ogni effetto.
- 2.6 Non è stata richiesta, né sarà richiesta, l’ammissione dei *Warrant* alle negoziazioni su un mercato regolamentato e/o un sistema multilaterale di negoziazione italiano o estero.

3. ESERCIZIO DEI WARRANT

3.1 Modalità di esercizio dei Warrant

3.1.1 Durante il Periodo di Esercizio, i *Warrant* potranno essere esercitati, in tutto o in parte, in qualsiasi momento. A fronte dell'esercizio dei *Warrant*, ai titolari degli stessi saranno assegnate Azioni di Compendio sulla base del Rapporto di Esercizio.

3.1.2 Le richieste di esercizio dei *Warrant* dovranno essere presentate all'Intermediario Autorizzato presso cui i *Warrant* sono depositati entro il Termine di Decadenza (incluso).

3.1.3 I titolari dei *Warrant* che non richiedano di sottoscrivere le Azioni di Compendio entro il Termine di Decadenza (incluso) perderanno il relativo diritto.

3.1.4 Le Azioni di Compendio sottoscritte durante il Periodo di Esercizio saranno rese disponibili dalla Società, per il tramite di Monte Titoli, il 5° (quinto) Giorno Lavorativo successivo al Termine di Decadenza. Le Azioni di Compendio avranno il medesimo godimento delle Azioni.

3.1.5 Il Prezzo di Esercizio dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione della richiesta di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei titolari dei *Warrant* richiedenti, sul conto corrente della Società che sarà dalla stessa, per tempo, comunicato.

3.1.6 In tutti i casi in cui, per effetto del presente Regolamento, all'atto dell'esercizio dei *Warrant* spettasse un numero non intero di Azioni di Compendio, il titolare dei *Warrant* avrà diritto di ricevere Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero immediatamente inferiore e non potrà far valere alcun diritto con riferimento alla parte frazionaria eccedente.

4. TERMINE DI DECADENZA ED ESTINZIONE DEI WARRANT

4.1 I *Warrant* dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, presentando la richiesta entro il Termine di Decadenza (incluso).

4.2 In aggiunta all'ipotesi di cui al Paragrafo 2.5 del presente Regolamento, i *Warrant* non esercitati entro il Termine di Decadenza si intenderanno immediatamente e automaticamente estinti divenendo, pertanto, privi di validità a ogni effetto.

5. RETTIFICHE IN CASO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE SUL CAPITALE DELLA SOCIETÀ

5.1 Qualora, prima del Termine di Decadenza, la Società dovesse deliberare o eseguire:

(a) aumenti del capitale a pagamento ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del Codice

Civile, mediante emissione in opzione di nuove Azioni, anche a servizio di altri *warrant* validi per la loro sottoscrizione o di obbligazioni convertibili o *cum warrant*, il Prezzo di Esercizio e/o il Rapporto di Esercizio saranno rettificati secondo le migliori prassi di mercato;

- (b) aumenti del capitale a pagamento mediante emissione di nuove Azioni con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441 commi 4, 5 e 8, del Codice Civile, il Prezzo di Esercizio e il Rapporto di Esercizio non saranno modificati;
- (c) aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove Azioni, il Prezzo di Esercizio sarà diminuito e il Rapporto di Esercizio sarà aumentato, tutti proporzionalmente al rapporto di assegnazione gratuita, previa deliberazione dell'assemblea della Società;
- (d) aumenti gratuiti del capitale senza emissione di nuove Azioni, il Prezzo di Esercizio e il Rapporto di Esercizio non saranno modificati;
- (e) operazioni di fusione o scissione che riguardino la Società, il Prezzo di Esercizio e il Rapporto di Esercizio saranno eventualmente e conseguentemente modificati sulla base dei relativi rapporti di concambio o di assegnazione, a seconda dei casi, previa deliberazione del competente organo sociale della Banca;
- (f) raggruppamenti o frazionamenti di Azioni, il Prezzo di Esercizio e il Rapporto di Esercizio saranno variati in applicazione del rapporto in base al quale sarà effettuato il raggruppamento o il frazionamento delle Azioni, previa deliberazione dell'assemblea della Società; e
- (g) distribuzione di Dividendi Straordinari, non sarà modificato il Rapporto di Esercizio, mentre il Prezzo di Esercizio sarà modificato sottraendo il valore dei Dividendi Straordinari.

5.2 Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione (ivi inclusa la riduzione del capitale sociale o l'annullamento di Azioni senza riduzione del capitale sociale), diversa da quelle considerate nel Paragrafo 5.1 del presente Regolamento, ma suscettibile di determinare effetti analoghi o assimilabili, oppure qualora l'esecuzione di un'operazione sul capitale della Società (ivi incluse, in via esemplificativa e non esaustiva, quelle indicate al Paragrafo 5.1 del presente Regolamento) possa produrre effetti rilevanti sui termini di esercizio dei *Warrant*, il consiglio di amministrazione della Società potrà apportare al presente Regolamento – senza la necessità di una delibera di approvazione da parte dei titolari dei *Warrant* – le modificazioni e integrazioni che riterrà necessarie e/o opportune nell'interesse dei titolari dei *Warrant* per mantenere quanto più possibile invariati i contenuti essenziali e le finalità dello stesso, ivi inclusi adeguare il Rapporto di Esercizio e/o il Prezzo di Esercizio.

5.3 Non è prevista alcuna rettifica del Rapporto di Esercizio e/o del Prezzo di

Esercizio in conseguenza del perfezionamento dell'Aumento di Capitale. Non troveranno pertanto applicazione alla predetta ipotesi le previsioni di cui ai precedenti Paragrafi 5.1 e 5.2.

6. COMUNICAZIONI

6.1 La Società effettuerà tutte le comunicazioni ai titolari dei *Warrant* previste dal presente Regolamento mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società e con le eventuali ulteriori modalità prescritte dalla legge e/o dalla normativa regolamentare, di volta in volta, applicabile.

7. REGIME FISCALE

7.1 L'assegnazione, l'acquisto, la detenzione, la cessione e l'esercizio dei *Warrant* da parte dei rispettivi titolari sono soggetti al regime fiscale, di volta in volta, vigente e applicabile al singolo titolare.

8. VARIE

8.1 Il possesso dei *Warrant* comporta la piena accettazione di tutti i termini e le condizioni previsti nel presente Regolamento.

8.2 Il presente Regolamento può essere modificato a condizione che le modifiche siano approvate dalla maggioranza dai titolari dei *Warrant*. L'assemblea dei titolari dei *Warrant* è convocata nel rispetto delle previsioni, in materia di convocazione dell'assemblea straordinaria, di cui alle disposizioni di legge nonché dello statuto sociale della Banca di tempo in tempo vigenti e delibera con le maggioranze previste dalla legge per l'assemblea straordinaria.

8.3 Fermo restando quanto previsto nei Paragrafi 5.1, 5.2 e 8.2 del presente Regolamento, il consiglio di amministrazione della Società potrà inoltre – in qualunque momento – apportare al presente Regolamento ogni modifica ritenuta necessaria od opportuna – senza la necessità del preventivo assenso da parte dei titolari dei *Warrant* – al fine di: (i) rendere il presente Regolamento conforme, ovvero adeguare il medesimo, alle disposizioni di legge o regolamentari vigenti e applicabili alla Banca e a eventuali disposizioni modificative delle stesse; (ii) tenere conto delle eventuali richieste od osservazioni delle competenti autorità regolamentari, di controllo o di vigilanza, ovvero dai gestori dei mercati regolamentati o dei sistemi multilaterali di negoziazione dove le Azioni, tempo per tempo, sono ammesse alle negoziazioni; e (iii) eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo. La Società provvederà tempestivamente a comunicare le modifiche al presente Regolamento così apportate.

8.4 Salvo ove diversamente previsto, i termini e il relativo decorso o scadenza di cui al presente Regolamento andranno interpretati e calcolati ai sensi dell'articolo 2963 del Codice Civile.

8.5 Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.

8.6 Qualsiasi controversia e vertenza che dovesse insorgere in relazione al presente Regolamento sarà di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria del Foro di Milano.